COMUNE DI TRIESTE

Area Lavori Pubblici

SCHEMA DI DISCIPLINARE CONTRATTUALE

OGGETTO:	Affidamento di un incarico finalizzato alla verifica e alla conferma dell'accessibilità, da parte dei soggetti diversamente abili, agli immobili comunali di maggior interesse pubblico ed agli immobili aventi valenza turistico culturale siti nel territorio del Comune di Trieste.
	il giornodel mese diin omune di Trieste, in
Premess	o che:
procedura ne 12.04.2006 n. finalizzato alla	det. dir. n dd, il Comune di Trieste ha indetto una goziata senza pubblicazione di bando ex art. 57, comma 6, del D. Lgs. 163 e s.m.i., al fine della individuazione di un soggetto cui affidare un incarico verifica e alla conferma dell'accessibilità, da parte dei soggetti diversamente obili comunali di maggior interesse pubblico ed agli immobili aventi valenza rale;
	alla suddetta procedura, con reg. det. dir. nddè stato lamento, in via definitiva, dell'incarico de quo nei confronti distabilendone le relative condizioni;
visto l'art.	I del D.P.R. 3.6.1998 n. 252 ed avutone riguardo;
	tra
domiciliato agl quale intervier per gli effetti	i TRIESTE - rappresentato da, i effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza Unità d'Italia n.4, il/la ne e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e dell'art. 107, comma 3, lett. c, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 82 del mento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste,
nato/a a	, (Codice Fiscale e Partita IVA) il, in qualità di

di seguito indicato anche come <<>>;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. I - Oggetto dell'incarico
Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, sulla base di quanto indicato in premessa, affida a, di seguito indicato come "soggetto incaricato", che accetta, senza condizioni, né riserve, l'incarico per lo svolgimento delle attività finalizzate alla verifica e alla conferma dell'accessibilità, da parte dei soggetti diversamente abili, agli immobili comunali di maggior interesse pubblico ed agli
immobili aventi valenza turistico culturale situati nel territorio comunale.
Le attività oggetto dell'incarico consistono sostanzialmente :
 nell'individuare, d'intesa con gli uffici comunali, gli uffici/edifici pubblici siti nel territorio del Comune di Trieste a più elevata fruizione pubblica e le attrattive culturali di maggior interesse e flusso turistico;
 nell'individuare i percorsi accessibili ai soggetti diversamente abili e/o a persone con ridotta capacità motoria, effettuando una capillare mappatura delle barriere architettoniche, dei servizi igienico-sanitari e dei posti auto riservati ai disabili ubicati nelle immediate vicinanze dei siti oggetto di valutazione;
 nel censire accuratamente le strutture con rilevazioni in loco mediante compilazione di apposita scheda per ciascun sito rilevato;
 nel trasporre i dati assunti nel corso dell'indagine in un database informatizzato, da rendere consultabile on line sul sito della Retecivica del Comune di Trieste, al fine di costruire uno strumento socialmente utile, per la cittadinanza disabile residente e/o con ridotta capacità motoria e per i soggetti che potrebbero accedervi a scopi turistico-ricreativi, per la programmazione della vita lavorativa, residenziale e ludica, indispensabile per una fruizione dei servizi offerti sul territorio.
Il soggetto incaricato si obbliga ad integrare la documentazione di analisi, con le eventuali osservazioni o prescrizioni indicate dal Comune di Trieste.
Per l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, il soggetto incaricato impiegherà, tra l'altro, persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge 381/1991, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di svantaggio:

attraverso l'impiego delle stesse nell'ambito dell'esecuzione della fornitura dei servizi sopra descritti.

Art. 2 - Modalita' di svolgimento delle prestazioni e raccordo con gli uffici Il soggetto incaricato si impegna ad eseguire la fornitura secondo le modalità ed i tempi indicati nel presente atto, con piena autonomia organizzativa e gestionale. Si impegna, altresì, ad organizzare l'attività lavorativa necessaria all'esecuzione della fornitura in armonia con i contenuti e le finalità dei piani di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'articolo 5. il responsabile L'Ente individua nella persona di della gestione dei rapporti con il soggetto incaricato ai fini dell'attuazione della convenzione, cui la Cooperativa sociale stessa potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa. Art . 3 - Durata Il soggetto incaricato è tenuto a concludere le attività oggetto del presente atto, entro i termini perentori sottoindicati. dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente atto. Art. 4 - Personale impiegato, requisiti di professionalità e nomina dei responsabili delle attività Per l'espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, il soggetto incaricato si impegna ad impiegare in totale n. ______ lavoratori, di cui n. persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 (nel prosieguo: le persone svantaggiate). Il personale di sesso femminile è dato da n. _____ lavoratrici, di cui n. _____ persone svantaggiate. Nell'elenco nominativo allegato sono dettagliate le informazioni concernenti le qualificazioni ed i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato, nonché i dati relativi ai contratti di lavoro, comprensivi dell'orario di lavoro e dei mansionari. Nell'elenco in parola sono, in particolare, precisate le caratteristiche professionali del responsabile tecnico, _, e del responsabile nominato nella persona di persona dell'inserimento lavorativo, nominato nella organizzativo e ____, nonché i compiti agli stessi attribuiti. Ogni eventuale variazione dell'elenco di cui sopra deve essere previamente comunicata all'Ente e debitamente motivata. Qualora il soggetto incaricato sia iscritto contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'Albo regionale delle cooperative sociali, lo stesso si impegna a trasmettere all'Ente l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'articolo I della legge 381/1991. Art. 5 - Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate

Si impegna, inoltre, ad attuare per ciascuna delle persone svantaggiate i piani individuali di

Il soggetto incaricato si impegna ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone

svantaggiate sulla base delle seguenti modalità generali:

di sostegno che saranno assicurate alle persone svantaggiate. L'Ente e il soggetto incaricato si impegnano a verificare periodicamente l'attuazione dei piani di inserimento secondo le seguenti modalità:
Le predette attività di verifica si tradurranno in relazioni scritte che, unitamente alla restante documentazione afferente la convenzione, compresa quella da cui risulta la condizione di persone svantaggiate dei soggetti di cui al presente articolo, saranno conservate agli atti presso la seguente sede: Ai fini della vigilanza sull'attuazione della convenzione, l'Ente, in qualsiasi momento, potrà
altresì richiedere informazioni ed effettuare controlli sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, anche attraverso contatti diretti con le persone svantaggiate.
Art. 6 - Formazione del personale
Il personale impiegato parteciperà alle attività formative di seguito descritte:
L'Ente si impegna a promuovere ed a concordare con il soggetto incaricato eventuali ulteriori iniziative di formazione dei lavoratori, secondo modalità tali da favorire il miglior svolgimento delle prestazioni e la crescita professionale del personale.
Art. 7 - Soci volontari
Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle
persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione della fornitura, il soggetto incaricato si avvale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 2 della legge 381/1991, dei soci volontari di cui all'allegato elenco nominativo. I predetti volontari svolgeranno le seguenti mansioni:
persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione della fornitura, il soggetto incaricato si avvale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 2 della legge 381/1991, dei soci volontari di cui all'allegato elenco nominativo.
persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione della fornitura, il soggetto incaricato si avvale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 2 della legge 381/1991, dei soci volontari di cui all'allegato elenco nominativo.
persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione della fornitura, il soggetto incaricato si avvale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 2 della legge 381/1991, dei soci volontari di cui all'allegato elenco nominativo. I predetti volontari svolgeranno le seguenti mansioni: Si impegna, inoltre, a comunicare le eventuali variazioni fra i soci volontari impegnati
persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione della fornitura, il soggetto incaricato si avvale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 2 della legge 381/1991, dei soci volontari di cui all'allegato elenco nominativo. I predetti volontari svolgeranno le seguenti mansioni: Si impegna, inoltre, a comunicare le eventuali variazioni fra i soci volontari impegnati

Art. 9 - Sicurezza e salute dei lavoratori

Il soggetto incaricato si impegna ad assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante l'esecuzione delle prestazioni. A tale fine, tenuto conto del tipo di svantaggio delle persone inserite e dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, si impegna, in particolare, ad attuare le seguenti misure tecniche ed organizzative:

Valutate le possibili interferenze tra l'attività dell'Ente e l'attività del soggetto incaricato nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, l'Ente e il soggetto incaricato si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione secondo le seguenti modalità:

Il soggetto incaricato si impegna a consentire all'Ente di effettuare verifiche e controlli sull'adempimento degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 10 - Assicurazione del personale e degli utenti

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti la fornitura, per la quale risponde unicamente il soggetto incaricato.

A tale riguardo, quest'ultimo si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività svolte, nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti.

Art. II - Riservatezza e diritti sui materiali

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il soggetto incaricato venisse a conoscenza.

Il ______ realizzato resterà di proprietà piena ed assoluta del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, utilizzarlo così come predisposto dal soggetto incaricato, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutti gli adattamenti/modificazioni ritenuti necessari senza che da quest'ultimo possa essere sollevata eccezione di sorta.

Il soggetto incaricato espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art . 12 - Corrispettivo

contratto.

Il corrispettivo per lo	svolgimento dell'incar	ico, di cui al pr	esente disciplir	nare, ammonta a
complessivi Euro	,00	() +
euro	() per IVA in m	isura di legge,	come da offerta
prodotta in sede di gar	ra dall'aggiudicatario e	d allegata << su	<< dı	quale sua parte
integrante e sostanzial	e, importo omnicom	orensivo e forfe	etario, stabilito	ed accettato in
relazione alla quantità e	alla complessità dell'a	ttività in oggetto	٥.	
Il compenso, come sor	ora indicato, s'intende	riferito alle pre	estazioni descri	itte nel presente

Art . 13 - Modalita' di pagamento

Il pagamento dell'onorario quale definito in ragione del presente atto avverrà con le seguenti modalità:

- acconto pari all'80% (ottantapercento) del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'ultima scheda di rilevazione predisposta;
- il saldo verrà liquidato entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione delle schede medesime sul sito della Retecivica del Comune di Trieste.

In caso di inadempimento contrattuale, il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione dell'acconto o della rata di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Art. 14 - Penali

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, per fatti imputabili al soggetto incaricato, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 15), 16) e 17), l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità:

- □ Ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 5% (cinquepercento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.
- □ Ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun giorno di ritardo.
- □ Ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 4% (quattropercento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.
- □ Ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali, applicate ai sensi dei precedenti commi, verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (diecipercento) del corrispettivo. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta - eccetto il corrispettivo per la parte di attività svolta sino a quel momento da calcolarsi proporzionalmente - sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato superi i 30 (trenta) giorni, per fatti imputabili al soggetto incaricato.

In tale ipotesi, il Comune di Trieste si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi e indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art. 16 - Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed

ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi, non sarà riconosciuto al soggetto incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 17 - Recesso

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso, il soggetto incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico. Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi

momento, con idoneo provvedimento, mediante il pagamento dell'attività eseguita.

Il soggetto incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, il soggetto incaricato ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 18 - Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il soggetto incaricato ed il committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge quadro e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

Art. 20 - Elezione domicilio

Il soggetto incaricato, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Trieste, Trieste.
Art. 21 - Spese
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico del soggetto incaricato. Si intendono, altresì, a suo carico anche gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione di ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.
Art. 22 - Clausole fiscali
Il valore presunto del presente atto è di Euro (esclusi Euro per IVA in misura di legge), per una somma totale di Euro Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art. 23 - Allegati alla convenzione

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- 1. elenco nominativo del personale impiegato citato all'articolo 4;
- elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci citato, con riferimento alle cooperative sociali iscritte sia nella sezione A sia nella sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali, all'articolo 4;
- 3. piani individuali di inserimento citati all'articolo 5;
- 4. elenco nominativo dei soci volontari impiegati citato all'articolo 7;

Fatto in un unico originale, con due allegati, letto, approvato e sottoscritto.